

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 1-A/R

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE DI BENEDETTO)

a integrazione - susseguente al rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1993 - della relazione (e dell'annesso testo proposto dalla Commissione) comunicata alla Presidenza il 18 dicembre 1992

(V. Stampato n. 1-A)

Comunicata alla Presidenza il 27 febbraio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato, nella X legislatura, dal Senato della Repubblica nella seduta antimeridiana del 21 novembre 1990 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati nn. 281, 821 e 1962)

d'iniziativa dei senatori ALIVERTI, AMABILE, VETTORI, FONTANA Elio, RUFFINO e PERUGINI (281); GALEOTTI, ANDRIANI, MAFFIOLETTI, CONSOLI, BAIARDI, BENASSI, CARDINALE, GIANOTTI, POLLINI, GIUSTINELLI, TORLONTANO, TORNATI, CANNATA, TARAMELLI, GIACCHÈ, TEDESCO TATÒ, FERRAGUTI, ANDREINI, SCARDAONI, VECCHI, BISSO, CASCIA, MARGHERITI, RANALLI, VISCONTI, PETRARA, MACALUSO, SENESI, BRINA, PINNA, LIBERTINI, ZUFFA, CISBANI, ALBERICI, MESORACA, NOCCHI, NESPOLO, PECCHIOLI, CASADEI LUCCHI, LOPS, SPETIČ, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CROCETTA, SPOSETTI, SCIVOLETTO, CALLARI GALLI, GAROFALO e VOLPONI (821); PIZZOL, CORTESE, DIPAOLO, BONO PARRINO, CANDIOTO, SIRTORI, BOSSI, BATTELLO, MANCIA, ACONI, ZANELLA, GUIZZI, AMABILE e RUBNER (1962)

(V. Stampato Camera n. 5272)

modificato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati nella seduta del 22 gennaio 1992

(V. Stampato n. 281-821-1962-B)

nuovamente approvato dalla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta notturna del 29 gennaio 1992

**RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
con messaggio motivato in data 29 febbraio 1992 per una nuova
deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione**

(V. Doc. I, n. 25)

(nuovamente approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 4 marzo 1992 - V. Stampato Camera n. 5272-B)

annunciato, come atto della XI legislatura, il 24 aprile 1992

**Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria
per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di
assicurazioni private**

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Disegno di legge:		
- testo degli articoli rinviato dal Presidente della Repubblica e nuovo testo proposto dalla Commissione	»	11
- allegati: nuovo testo proposto dalla Commissione	»	33

ONOREVOLI SENATORI. - La 10ª Commissione permanente, riesaminato il disegno di legge rinviatole dall'Assemblea il 21 gennaio scorso, ha ritenuto di confermare nelle grandi linee il testo accolto nel corso dell'esame già svolto, con talune modifiche di cui si darà conto in sede di illustrazione dei singoli articoli, nonchè le considerazioni che hanno formato oggetto della prima relazione (stampato n. 1-A).

* * *

La riforma del vigente sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, come è noto, è all'attenzione delle forze politiche e sociali e dello stesso Parlamento ormai da molti anni.

L'ultimo intervento legislativo organico in questa materia risale, infatti, al 1977 e in questi quindici anni si sono venuti significativamente modificando sia il quadro della normativa elaborata in sede comunitaria, sia la stessa sensibilità e le aspettative degli utenti e dei cittadini.

In proposito, già nel corso della VII e dell'VIII legislatura un apposito comitato paritetico bicamerale condusse un'approfondita indagine conoscitiva, formulando precise proposte di riforma, poi approvate all'unanimità da parte della Commissione industria del Senato nella seduta del 27 aprile 1983.

Durante la IX legislatura tutte le più importanti forze politiche presentarono, a loro volta, autonome proposte di legge, al fine di perfezionare ulteriormente il nostro sistema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.

Del problema ebbe ad occuparsi anche il Comitato interministeriale per la program-

mazione economica, con la nota deliberazione del 31 ottobre 1985 concernente gli indirizzi della politica assicurativa.

Nel corso della X legislatura, infine, i due maggiori partiti politici nazionali ripresentarono propri progetti di riforma in materia, ispirandosi, da un lato, alle rispettive e precedenti proposte di legge e tenendo conto, dall'altro, dell'ampio dibattito frattempo svoltosi al riguardo in tutto il Paese.

Su tali progetti lavorò alacremente un apposito comitato ristretto, costituito dalla Commissione industria del Senato, pervenendo alla redazione di un testo unificato, tale da raccogliere il più vasto consenso politico e suscettibile, quindi, di sollecita approvazione da parte del Parlamento.

E in effetti, dopo approfondito dibattito e serrato confronto, il testo unificato in questione venne, infine, approvato da entrambi i rami del Parlamento.

È noto, peraltro, che, proprio negli ultimi giorni della passata legislatura, il testo di riforma venne rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, affinché fossero meglio valutati taluni aspetti legati alla delicata questione dei criteri da far valere per la liquidazione dei danni alla persona, e che i ristrettissimi tempi rimasti ormai a disposizione non consentirono di rinvenire idonea soluzione ai problemi sollevati dal Capo dello Stato.

Quello della riforma dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto è, dunque, uno di quei provvedimenti legislativi approvati da entrambi i rami del Parlamento nel corso della precedente legislatura, ma non promulgati dal Presidente della Repubblica, per un sollecito riesame dei quali si è deliberato di precostituire una sorta di corsia preferenziale, ai fini di una loro rapida e definitiva approvazione.

Va sottolineato anzitutto il carattere di urgenza che la riforma è venuta ad assumere a seguito del modificarsi del quadro normativo europeo che presiede alla realizzazione di un unico mercato assicurativo all'interno della CEE, anche per garantire una più incisiva tutela agli assicurati e ai danneggiati e per promuovere un miglioramento della qualità del servizio.

Già a partire dal 20 novembre dello scorso anno, infatti, le imprese di assicurazione stabilite in un altro Stato membro della Comunità possono assumere rischi per la responsabilità civile auto nel nostro Paese in regime di libertà di prestazione del servizio sulla base della direttiva 90/618/CEE. Queste imprese resteranno soggette ancora ad autorizzazione e quindi alla legge italiana per quanto riguarda i cosiddetti rischi di massa, ma opereranno secondo la loro propria legislazione e, dunque, in regime di piena libertà tariffaria per quanto concerne i cosiddetti grandi rischi.

E a far tempo dal 1° luglio 1994, allorché diverrà operante la terza direttiva danni, approvata il 18 giugno 1992, per tutti i tipi di rischio ogni impresa comunitaria potrà raccogliere affari liberamente in Italia e sotto l'esclusivo controllo dell'autorità di vigilanza del Paese della propria sede legale.

Lo scenario che, a ritmo incalzante, si va realizzando a livello europeo rende dunque improcrastinabile una riforma del sistema vigente, segnatamente per quanto riguarda il regime di preventiva approvazione delle condizioni di contratto e di tariffa da parte dell'autorità amministrativa competente, regime ormai obsoleto e pressoché scomparso in tutti gli altri Paesi della CEE.

È infatti evidente che il nostro sistema, caratterizzato com'è dai pregnanti poteri attribuiti al CIP in sede di determinazione delle tariffe, può funzionare, per sua stessa indole, soltanto nell'ambito di un mercato tendenzialmente chiuso ed omogeneo.

Nel momento in cui alcune imprese di assicurazione risultano legittimate ad operare liberamente - anche se, all'inizio, solo per taluni tipi di rischi - il sistema stesso è destinato fatalmente ad entrare in crisi,

vuoi per le disparità di trattamento che altrimenti si verrebbero a determinare a tutto danno degli operatori nazionali, vuoi pure per obiettive ragioni di carattere tecnico.

Occorre poi sottolineare che l'instaurazione di un regime aperto alla concorrenza finirà per beneficiare soprattutto gli assicurati ed i terzi danneggiati. E infatti, il principio della libera concorrenza sul quale si fonda la realizzazione del mercato unico europeo è quello che può garantire agli utenti il miglior servizio ad un equo prezzo.

Non si possono trascurare, inoltre, le numerose disposizioni del provvedimento che ampliano e rafforzano la garanzia in favore degli assicurati e dei danneggiati e rendono più certi e più brevi i tempi di liquidazione dei sinistri.

Accedendo alla predetta impostazione, resta da dare soluzione al problema sollevato dal Capo dello Stato, e cioè alla questione dei criteri da impiegare per la liquidazione dei danni alla persona e, specialmente, del danno alla salute e di quello morale.

Al riguardo va osservato che si tratta di problemi meritevoli di un adeguato e vasto approfondimento, sia per l'evidente delicatezza della materia, sia per la necessità di rinvenire soluzioni non puramente settoriali, ma coerenti invece con i principi generali del nostro ordinamento, sia, infine, per l'obiettivo permanente di diversi orientamenti di pensiero circa la più corretta strada da seguire.

* * *

Quanto alle singole disposizioni recate dal progetto di riforma, e alle modifiche proposte dalla Commissione sia nel corso del primo esame, che in quello susseguente al rinvio disposto dall'Assemblea, esse possono essere schematicamente illustrate nel modo seguente.

L'articolo 1 prevedeva l'obbligo di una copertura assicurativa contro gli infortuni subiti dal conducente legittimo del veicolo nel caso in cui al sinistro segua la morte o una invalidità permanente superiore al 50

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per cento e allorchè il sinistro stesso sia stato cagionato per colpa esclusiva o comunque grave del conducente assicurato: la Commissione, peraltro, ne ha già proposto la soppressione, nel corso del primo esame, in considerazione della finalità evidentemente eterogenea all'impianto complessivo del testo.

L'articolo 2 (divenuto articolo 1) mira, in primo luogo, a rimuovere tutta una serie di dubbi interpretativi circa l'effettivo ambito di applicazione dell'obbligo assicurativo per i natanti, dubbi determinati dal succedersi delle norme via via emanate in materia di imbarcazioni da diporto e che non sono state sempre adeguatamente coordinate con quelle dell'assicurazione obbligatoria. La stessa disposizione, inoltre, estende l'obbligo assicurativo alle imbarcazioni munite di motore di potenza inferiore ai 3 cavalli fiscali. E infatti, le preoccupazioni connesse ad una eventuale contrazione di domanda di dette imbarcazioni, che avevano finora sconsigliato l'introduzione della obbligatorietà della copertura assicurativa, sono oggi venute meno; inoltre l'aumentata circolazione di questi natanti ha provocato una maggiore loro pericolosità.

La previsione, poi, dell'assicurazione obbligatoria per i ciclomotori ha suggerito di operare analogamente per le piccole imbarcazioni in questione, per motivi di coerenza ed uniformità della normativa.

L'articolo 3 (divenuto articolo 2) prevede l'estensione dell'obbligo assicurativo ai ciclomotori e alle macchine agricole.

La norma - che accoglie l'univoco suggerimento del comitato paritetico bicamerale, del CIPE e di diverse proposte di iniziativa parlamentare - è stata resa necessaria dall'accresciuta presenza di questi veicoli nel parco circolante e, conseguentemente, dall'aumento della loro pericolosità complessiva.

Non sembrano più sussistere, d'altra parte, quei motivi che a suo tempo indussero il legislatore ad escludere questi veicoli dall'obbligo dell'assicurazione. Si volle evitare, allora, una influenza negativa del costo dell'assicurazione sulle vendite, in-

fluenza temuta dalle industrie produttrici, anche in vista della particolare clientela dei veicoli anzidetti (giovani, agricoltori). Oggi questo timore non ha ragion d'essere. Si deve considerare, infatti, che l'esistenza nel nostro Paese dell'assicurazione obbligatoria ha reso più coscienti gli utenti dei veicoli circa la stessa opportunità dell'assicurazione e che si è perciò diffusa l'assicurazione facoltativa anche dei ciclomotori. Quanto alle macchine agricole, la sempre più estesa meccanizzazione dell'agricoltura ha sensibilizzato anche gli agricoltori stimolando, anche in questo caso, il frequente ricorso all'assicurazione facoltativa.

La Commissione nel corso dell'esame svoltosi a seguito del rinvio da parte dell'Assemblea, ha, tuttavia, ritenuto opportuno prevedere l'entrata in vigore della norma a partire dal 1° luglio 1993.

L'articolo 4 si proponeva di disciplinare in modo nuovo il fondamentale problema del procedimento di determinazione delle tariffe.

La Commissione, a seguito del rinvio disposto dall'Aula, ha peraltro approvato un emendamento del Governo suppressivo di tale articolo.

L'articolo 5 (che diviene, nel nuovo testo proposto dalla Commissione, articolo 3) risponde all'esigenza di dare una certa pubblicità ai rapporti della polizia giudiziaria intervenuta in occasione di sinistri per i quali sia operante l'assicurazione obbligatoria, esigenza invero avvertita sia dagli assicuratori sia dagli stessi danneggiati. A tal fine il suddetto articolo prevede, mediante l'inserimento nella legge n. 990 del 1969 di un nuovo articolo 21-bis, l'obbligo di rilasciare copia dei rapporti a richiesta ed a spese dei soggetti coinvolti nell'incidente nonchè delle imprese ed enti tenuti al risarcimento dei danni.

L'articolo 6 (articolo 4 del nuovo testo) intende perseguire l'obiettivo di limitare le litigiosità fra l'assicuratore della responsabilità civile auto ed il terzo danneggiato.

Si prevede, infatti, che il giudice nella prima udienza, dopo l'integrazione del contraddittorio, debba ordinare la comparizione personale della parti al fine di tentare

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la conciliazione, ovvero, ciò non risultando possibile, far precisare la somma pretesa dal danneggiato e quella offerta dall'assicuratore, nonché i motivi che hanno impedito la conciliazione ed i mezzi di prova di cui le parti intendono avvalersi.

L'articolo 7 (ora articolo 5) integra la disciplina vigente in caso di esistenza di una pluralità di danneggiati. La formulazione attuale dell'articolo 27 della legge n. 990 del 1969 non consente, infatti, in caso di disaccordo dei vari danneggiati sulla suddivisione del massimale dovuto dall'assicuratore e di azione giudiziaria intentata da taluno soltanto dei danneggiati stessi, che la decisione del giudice possa essere pronunciata nei confronti di tutti coloro che a seguito del sinistro abbiano riportato un danno. Si stabilisce, pertanto, che la decisione del giudice, nell'ipotesi di una pluralità di danneggiati e di insufficienza del massimale, sia pronunciata nei riguardi di tutte le persone danneggiate e a tal fine si prevede che debba essere integrato il contraddittorio; la Commissione, inoltre, già dal primo esame, ha proposto di integrare tale disposizione con la precisazione che il contraddittorio deve essere esteso alle sole persone per le quali non sia già intervenuta la liquidazione del danno.

Si prevede, altresì, che il deposito irrevocabile e vincolato da parte dell'assicuratore dell'intero massimale presso un istituto di credito abbia effetto liberatorio dalle proprie obbligazioni, avendo in tal caso l'assicuratore onorato compiutamente l'obbligazione contrattualmente assunta.

L'articolo 8 (articolo 6 del nuovo testo) prevede la facoltà del danneggiato che abbia diritto alle prestazioni di un assicuratore sociale di rinunciare espressamente a tale diritto, optando per la liquidazione del danno ad opera dell'assicuratore di responsabilità civile auto.

Viene a tal fine modificato l'articolo 28 della legge n. 990 del 1969 che, per il caso in cui il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, fa obbligo all'assicuratore di accantonare, sottraendola alla liquidazione del danno, una somma idonea a coprire la surrogata dell'ente gestore dell'assicurazione

sociale per il recupero delle prestazioni da quest'ultimo erogate o da erogare.

La modifica tende a consentire al danneggiato che lo voglia di ottenere direttamente dall'assicuratore di responsabilità civile auto la liquidazione dei propri danni in tutti quei casi in cui detta liquidazione risulterebbe più vantaggiosa e sollecita per il danneggiato stesso di quella che egli potrebbe conseguire dall'assicuratore sociale.

L'articolo 9 (divenuto articolo 7) prevede talune sanzioni amministrative pecuniarie: peraltro la Commissione, nel corso del nuovo esame, ha ritenuto opportuno sopprimere il comma 1, in cui si prevedeva una sanzione amministrativa da 50.000 a 150.000 lire per i conducenti di un veicolo o natante che circolassero senza essere muniti del tagliando di identificazione.

Agli articoli 10 e 11 (articoli 8 e 9 del nuovo testo) si prevedono invece le sanzioni applicabili per il caso di mancato rilascio da parte dell'impresa, al momento della scadenza del contratto, del cosiddetto attestato di rischio ovvero, rispettivamente, di mancata consegna all'impresa di detto attestato al momento della stipulazione del nuovo contratto e di omessa attribuzione di quest'ultimo alla classe di merito più elevata.

Come è noto, attualmente l'articolo 2 del decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977 sanziona soltanto la prima delle due fattispecie sopra considerate ed è parso opportuno, pertanto, colmare tale lacuna, inserendo (all'articolo 11, divenuto articolo 9), dopo il predetto articolo 2, un articolo 2-bis che reca una analoga disciplina anche per la seconda ipotesi.

Con l'occasione, l'importo della sanzione pecuniaria oggi vigente è stato opportunamente rivalutato e si è precisato, in conformità con il principio della responsabilità personale sancito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che la sanzione stessa si applica all'agente di assicurazione, ove la responsabilità dell'infrazione sia allo stesso imputabile: al riguardo la Commissione industria ha proposto, già in sede di primo esame, di limitare tale forma di responsabi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lità al solo agente, escluso ogni riferimento ad altre figure di intermediario.

L'articolo 12 (articolo 10 del nuovo testo), sempre al fine di contenere la litigiosità in materia di danni derivanti dalla circolazione stradale, prevede l'obbligo dell'assicuratore di effettuare l'offerta di risarcimento anche nell'ipotesi di danni alla persona diversi da quelli già ora previsti dall'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976. A tal fine viene inserito un articolo 3-bis, con il quale si dispone che l'assicuratore, dopo aver ricevuto una richiesta di risarcimento secondo le modalità già oggi previste, è tenuto a comunicare al danneggiato un'offerta entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione necessaria, quale specificata dallo stesso articolo 3-bis.

L'articolo 13 (ora articolo 11) accoglie il suggerimento, formulato dal CIPE nella menzionata delibera del 31 ottobre 1985, di rendere più sollecita la liquidazione dei danni ed il relativo pagamento. A tal fine si prevede il potere dell'ISVAP, nel caso di disfunzioni nell'attività di liquidazione dei sinistri da parte di un'impresa dovute a carenza di idonee strutture nel territorio, di imporre all'impresa stessa di integrare, entro un certo termine, le strutture in parola ovvero di aderire a consorzi o di delegare la gestione del servizio ad altra impresa che disponga di strutture appropriate.

L'articolo 14 (diventato articolo 12) è diretto a consentire all'organo di controllo di seguire da vicino il concreto comportamento dell'impresa nella gestione dell'assicurazione per la responsabilità civile auto, con riguardo soprattutto alla fase della liquidazione dei sinistri, che costituisce indubbiamente il momento saliente del servizio reso all'utenza.

L'articolo 15 (ora articolo 13) prevede la possibilità, per il danneggiato che abbia riportato un'invalidità permanente o, in caso di morte di quest'ultimo, per i suoi aventi causa, di richiedere la conversione del risarcimento in una rendita vitalizia rivalutabile.

Si registra infatti, nella normale casistica degli incidenti stradali, che un certo nume-

ro di persone che abbiano riportato invalidità permanenti gravi non siano più in grado di provvedere a se stesse, nè tantomeno di amministrare adeguatamente le somme, talvolta ingenti, percepite a titolo di risarcimento. Particolare preoccupazione desta la situazione dei minori, alla cui tutela non sempre si riesce a dare efficace attuazione, specie in proiezione non immediata. La possibilità di costituire una rendita vitalizia in caso di danno a carattere permanente non costituisce, del resto, una novità nel nostro ordinamento, in quanto l'articolo 2057 del codice civile consente al giudice, tenuto conto delle condizioni della parte e della natura del danno, di liquidare una rendita vitalizia prescrivendo le opportune cautele.

L'articolo prevede anche che la polizza di rendita sia stipulata senza applicazione dell'imposta sulle assicurazioni. Ciò non determinerà una perdita di gettito per l'erario in quanto oggi sono erogati soltanto capitali e questi non sono soggetti ad imposta. Anzi la corresponsione di una rendita comporterà una correlativa imposta sul reddito e quindi un aumento delle entrate erariali.

L'articolo 16 (articolo 14 del nuovo testo) si propone di conferire trasparenza, a tutela dei danneggiati che devono provvedere a far eseguire riparazioni dei propri veicoli, alla determinazione del costo orario e dei tempi delle riparazioni medesime, prevenendo che un apposito comitato tecnico costituito presso il Ministero dell'industria determini, con valore di riferimento, costi orari e tempi di riparazione differenziati per zone geografiche e per operatori aventi caratteristiche omogenee: in ossequio al parere reso in proposito dalla Commissione bilancio, la Commissione di merito ha ritenuto opportuno, nel corso del primo esame, integrare le predette disposizioni prescrivendo che la partecipazione al comitato non comporti alcun onere per il pubblico erario.

L'articolo 17 (ora articolo 15) pone l'obbligo, per le imprese che si trovino a corrispondere compensi a professionisti intervenuti nella liquidazione del danno

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per conto dell'avente diritto al risarcimento, di evidenziare separatamente nelle quietanze l'importo di tali compensi e di darne espressa comunicazione al danneggiato. Anche questa disposizione è evidentemente improntata ad esigenze di trasparenza e di informazione, nei rapporti tra assicuratori, danneggiati e consulenti, onde evitare abusi ed elusioni, anche nei confronti del fisco, oggi purtroppo non infrequenti.

L'articolo 18 (articolo 16 del nuovo testo) affronta, da un particolare punto di vista, il fondamentale problema della prevenzione dei sinistri stradali.

Come è noto, negli ultimi anni significativi passi avanti sono stati compiuti in questa materia anche nel nostro Paese, avendo però sempre di mira il fattore umano e nel tentativo di ridurre l'area della imponderabilità. Mancano invece tuttora - o, almeno, risultano inopportunamente separate e talvolta non ben coordinate tra loro - strutture permanenti e qualificate di studio e ricerca sugli altri fattori che sono alla base degli incidenti stradali (veicoli; rete viaria; educazione stradale, eccetera).

La disposizione si propone di colmare tale lacuna attraverso la costituzione, presso il Ministero dei lavori pubblici, di un Ispettorato generale per la circolazione e il traffico. Un aspetto qualificante dell'attività del nuovo organismo - che si segnala anche per la sua snellezza e la natura squisitamente tecnica - appare essere, oltre naturalmente quello dello studio e della ricerca, il coordinamento delle competenze già esistenti in materia presso le singole Amministrazioni, al fine di utilizzare in modo efficiente le risorse del sistema promuovendo un effettivo miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale nel nostro Paese.

L'articolo 19 (divenuto articolo 17) stabilisce i criteri da valere per la liquidazione del danno alla salute e di quello morale, materia, questa, su cui si registrano tuttora opinioni diverse e perplessità sia sul piano dei principi che sul terreno dell'opportunità, evocate anche nel messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica.

La Commissione ha prospettato al riguardo una soluzione articolata ed equilibrata alla quale non ritiene si debbano apportare in questa sede ulteriori modifiche. La legge stabilisce le aree di risarcimento, integrando tali previsioni con i criteri di quantificazione indicati nei correlativi allegati: alla determinazione amministrativa, da assumere in sede collegiale (Consiglio dei ministri) è poi demandata la quantificazione puntuale delle singole tipologie di risarcimento in relazione all'indole dei danni di cui si tratta. Le Commissioni parlamentari competenti, peraltro, si esprimono in sede consultiva sullo schema di decreto che reca le predette misure di risarcimento. Resta ferma, comunque, la clausola di chiusura che consente al giudice di procedere alla liquidazione del danno in via equitativa qualora non risulti adeguata al caso di specie l'applicazione dei criteri determinati nel modo testè illustrato.

L'articolo 20 (articolo 18 del nuovo testo) dispone, nel caso di lesioni mortali, la risarcibilità del danno patrimoniale e morale subito dal convivente di fatto della vittima che sia in grado di dimostrare il carattere stabile ed effettivo dell'unione e della comunanza di vita, sulla falsariga di quanto già previsto, sempre a fini di carattere particolare, da altre norme del nostro ordinamento giuridico: la Commissione già nel primo esame ha proposto di precisare che l'area dei soggetti titolari del diritto al risarcimento si estende senza pregiudicare la posizione degli aventi diritto e, inoltre, che i requisiti in questione (escluso quello del mutuo affetto, da ritenere non pertinente) devono sussistere per un periodo minimo di tre anni, piuttosto che di cinque come originariamente previsto.

L'articolo 21 (divenuto ora articolo 19) riconosce il diritto al risarcimento del danno morale anche ai più stretti familiari conviventi della vittima di un incidente stradale che abbia riportato lesioni di particolare gravità.

L'articolo 22 (articolo 20 del nuovo testo) ridefinisce gli adempimenti cui le imprese sono tenute ai fini della corresponsione del contributo annuo di vigilanza previsto dal-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959 nonchè le sanzioni applicabili alle imprese stesse in caso di violazione degli anzidetti adempimenti.

La disposizione si rende necessaria, in quanto la Corte di cassazione ha ritenuto non più in vigore le norme del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, che disciplinavano originariamente la materia (v. la sentenza n. 5514 del 12 ottobre 1988 della prima sezione).

L'articolo 23 (divenuto articolo 21) integrando la disciplina oggi vigente per la riserva dei premi per i rischi in corso, prevede - per i contratti di assicurazione per la responsabilità civile auto, la deducibilità dalla relativa riserva del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

L'articolo 24 (ora articolo 22) fissa il termine entro il quale si dovranno apportare alle norme regolamentari approvate con i decreti del Presidente della Repubblica n. 973 del 1970 e n. 45 del 1981 le modificazioni rese necessarie dalle nuove norme di legge.

L'articolo 25 (divenuto articolo 23 nel nuovo testo proposto) risolve un problema di trasparenza contrattuale, disponendo che le cosiddette polizze globali auto prevedano espressamente la facoltà dell'assicurato di richiedere, in sede di rinnovo annuale del contratto, la riduzione delle somme assicurate per le garanzie per incendio e furto relative al veicolo: in sede di primo esame la Commissione ha peraltro ritenuto di ancorare tale riduzione al valore commerciale del veicolo stesso.

La Commissione, inoltre, ha proposto di sopprimere l'articolo 26, in ossequio alle

esigenze di compatibilità finanziaria sollevate nel parere della Commissione bilancio, nonchè le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 27.

L'articolo 24 del nuovo testo prevede invece, a seguito del nuovo esame da parte della Commissione, il parere delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese di assicurazione e degli agenti per la determinazione, effettuata dal Ministro dell'industria, dei limiti dei compensi provvigionali da corrispondere agli stessi agenti.

Il nuovo articolo 25 contiene la delega al Governo per l'emanazione di un testo unico, già proposta nel corso del primo esame e di cui si è posticipato ora il termine. La Commissione ha altresì aggiunto, in prima lettura, una disposizione (ora articolo 26) volta ad aumentare da due a tre anni il termine di prescrizione breve di cui all'articolo 2947, secondo comma, del codice civile.

In considerazione delle modifiche apportate in questa sede, la Commissione ha infine deliberato di sopprimere l'ultimo articolo del testo che prevedeva decorrenze di efficacia diverse per alcune disposizioni.

* * *

Il presente disegno di legge, come si evince dalle considerazioni sopra svolte, appare urgente e indifferibile, anche per consentire al mercato assicurativo italiano di porsi al passo dei tempi, nella sfida competitiva europea: una sfida importante, che impegna quali fattori decisivi le capacità professionali e la qualità dei servizi offerti dalle imprese.

DI BENEDETTO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

RINVIATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 1.***(Copertura obbligatoria
per il conducente legittimo)***

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti deve essere integrato da una garanzia autonoma contro gli infortuni ai quali consegue la morte o uno stato di invalidità permanente superiore al 50 per cento, causati al legittimo conducente per colpa esclusiva o concorsuale, in misura almeno pari al 75 per cento, del conducente medesimo.

I massimali della copertura di cui al comma precedente sono stabiliti annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), con proprio decreto».

Art. 2.

(Estensione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile per i motoscafi e le imbarcazioni azionate a motore)

1. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Le imbarcazioni da diporto, escluse le imbarcazioni a remi e a vela non dotate di motore ausiliario e comprese invece le imbarcazioni indicate all'articolo 401 del regolamento per l'esecuzione del

DISEGNO DI LEGGE

NUOVO TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

*Soppresso***Art. 1.**

(Estensione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile per i motoscafi e le imbarcazioni azionate a motore)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nonché i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate che siano muniti di motore inamovibile, a qualsiasi uso adibiti, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti dall'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone.

2. Debbono altresì essere coperti dall'assicurazione i motori amovibili, indipendentemente dal natante al quale vengono applicati. L'assicurazione stipulata con riferimento al motore copre il natante al quale il motore stesso sia di volta in volta applicato.

3. Alle imbarcazioni da diporto, ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al comma 1 si applicano, in quanto possibile, le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all'articolo 1».

Art. 3.

(Estensione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai ciclomotori e alle macchine agricole)

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 4.

(Tariffe)

1. L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

(Segue: Nuovo testo proposto dalla Commissione)

Art. 2.

(Estensione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai ciclomotori e alle macchine agricole)

1. L'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è esteso ai ciclomotori ed alle macchine agricole a decorrere dal 1° luglio 1993.

2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato l'articolo 5 della medesima legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Soppresso

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

«Art. 11. - 1. Ogni impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti opera sulla base di proprie tariffe che si applicano per il periodo di tempo di un anno con decorrenza dal 1° dicembre. Esse sono formate distintamente per la parte relativa ai premi puri e per quella relativa ai caricamenti e devono essere comunicate preventivamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

2. Un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che la presiede, dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un rappresentante dell'ente gestore del conto consortile, designato dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), da un rappresentante dell'Automobile club d'Italia, da un rappresentante degli assicurati, da un rappresentante degli assicuratori, da un rappresentante dei sindacati dei lavoratori, da un rappresentante degli agenti di assicurazione, da un rappresentante dei mediatori di assicurazione e da tre esperti in materie statistico-attuariali, economiche e giuridiche che non abbiano rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa con compagnie di assicurazione, calcola annualmente, per ogni tipo di rischio, i premi puri di mercato con valore di riferimento, considerate le diverse norme tariffarie e condizioni di polizza. I componenti la commissione che non ne fanno parte di diritto sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica tre anni; la nomina del rappresentante degli assicurati è effettuata sulla base di terne di

(Segue: Nuovo testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

nominativi designati dalle associazioni dei consumatori presenti tramite propri rappresentanti nella Commissione centrale prezzi, e quella del rappresentante degli assicuratori è effettuata su designazione dell'associazione maggiormente rappresentativa delle imprese di assicurazione; la nomina dei tre esperti è effettuata sulla base di nove nominativi indicati dall'ISVAP.

3. I premi puri di riferimento sono calcolati in particolare assumendo l'ultimo valore annuale della frequenza dei sinistri rilevato dal conto consortile ed i tassi di inflazione indicati dal Governo nella relazione previsionale e programmatica per il periodo di tempo nel quale la tariffa produce i suoi effetti. Nel calcolo dei premi puri di riferimento non si tiene conto dei proventi ordinari e straordinari derivanti dall'investimento delle riserve tecniche. Gli altri criteri e modalità per il calcolo dei premi puri, nonché le procedure e le modalità per l'assicurazione di rischi non previsti o che rivestano per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità, sono stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento sono indicati i criteri in base ai quali le imprese possono prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi.

4. La commissione di cui al comma 2 tiene conto, in sede di formazione annuale dei premi puri di riferimento di ciascuna tariffa, degli scostamenti verificatisi fra i valori assunti a norma del comma 3 e quelli effettivamente registrati.

5. Il presidente dell'ISVAP, almeno quarantacinque giorni prima del termine di decorrenza delle nuove tariffe, comunica alle imprese i premi puri di riferimento forniti dalla commissione di cui al comma 2, nonché le norme tariffarie e le

(Segue: Nuovo testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

condizioni di polizza determinate dalla stessa commissione e la relativa nota tecnica. Entro i dieci giorni successivi ciascuna impresa presenta all'ISVAP la propria tariffa formata tenendo conto dei premi puri di riferimento forniti dalla commissione di cui al comma 2, comunicati dall'ISVAP, e dei caricamenti determinati sulla base dei propri dati relativi alle spese generali, agli oneri di intermediazione, alle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri, nonché di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. In sede di determinazione dei caricamenti l'impresa tiene conto anche dei proventi ordinari e straordinari ad essa derivanti dall'investimento delle riserve tecniche.

6. Unitamente alla tariffa di cui al comma 5, ciascuna impresa presenta all'ISVAP una relazione tecnica sui criteri seguiti per la determinazione della stessa, indicando inoltre la percentuale dei compensi provvigionali corrisposti agli agenti, sulla base delle mansioni da questi svolte. L'impresa deve, altresì, comunicare le norme tariffarie e le condizioni di polizza qualora si differenzino da quelle comunicate dall'ISVAP. La congruità della tariffa è determinata dall'ISVAP, visti gli elementi forniti dalla commissione di cui al comma 2, valutati l'andamento della gestione del ramo quale risulta dal bilancio dell'impresa e dallo specifico rendiconto relativo alla assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché ogni ulteriore utile elemento patrimoniale fornito dall'impresa o acquisito dall'ISVAP. L'ISVAP può, fino al decimo giorno antecedente quello di applicazione delle tariffe, chiedere all'impresa di modificare la tariffa presentata allorquando la stessa possa compromettere la stabilità

(Segue: Nuovo testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo rinviato dal Presidente della Repubblica*)

dell'impresa e l'equilibrio del mercato. In mancanza di richiesta di modifiche, l'impresa applica la tariffa e le condizioni di polizza presentate. L'ISVAP comunica all'Autorità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, le tariffe applicate dalle singole imprese.

7. Trascorsi cinque giorni dalla richiesta senza che l'impresa abbia presentato una nuova tariffa e condizioni di polizza che tengano conto dei rilievi dell'ISVAP, l'impresa stessa è tenuta ad applicare la tariffa formata dal premio puro determinato dalla commissione di cui al comma 2 e dai caricamenti corrispondenti ai costi risultanti dall'ultimo rendiconto annuale della gestione del ramo responsabilità civile autoveicoli. I redditi netti derivanti dall'investimento delle riserve tecniche sono determinati assumendo il tasso risultante dal predetto rendiconto.

8. Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data del 30 novembre di ciascun anno.

9. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le tariffe e le condizioni di polizza formate a norma del presente articolo, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità alla legge.

10. Per garantire la trasparenza del mercato le imprese devono depositare, entro quindici giorni a decorrere dalla data di applicazione delle tariffe, le tariffe e le condizioni di polizza adottate, corredate di idonei elementi informativi circa il calcolo del premio, delle riduzioni e delle maggiorazioni, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio abbiano istituito strutture di vendita. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante affissione al proprio albo, consentono a

(Segue: *Nuovo testo proposto dalla Commissione*)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

chiunque ne abbia interesse di prendere visione di dette tariffe. Entro lo stesso termine, le imprese devono pubblicare i premi di tariffa adottati su almeno due quotidiani di informazione a diffusione nazionale. Il termine di disdetta del contratto di assicurazione, data da una delle parti con lettera raccomandata, non può essere superiore a trenta giorni prima della scadenza.

11. Le imprese possono formare particolari tariffe di tipo personalizzato anche sulla base di idonei elementi statistici che abbiano riguardo alle qualità soggettive del proprietario o del conducente del veicolo. Al terzo danneggiato non possono essere opposte eccezioni derivanti dalla tariffa applicata ove al momento del sinistro il veicolo sia guidato da soggetto diverso dal proprietario.

12. Le imprese devono indicare nei singoli contratti di assicurazione, nonché nel certificato di assicurazione, gli importi del premio puro di riferimento e del premio puro adottato».

Art. 5.

(Obbligo del rilascio di copie dei processi verbali redatti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia)

1. Dopo l'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. - 1. Nel caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli ufficiali e gli agenti di polizia intervenuti per gli accertamenti, a richiesta e previo pagamento dei diritti di legge, sono tenuti a rilasciare copia del processo verbale da essi redatto alle persone coinvolte nell'incidente o ai loro aventi causa nonché alle imprese ed agli enti tenuti al risarcimento dei predetti danni ai sensi della presente legge».

(Segue: Nuovo testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

(Obbligo del rilascio di copie dei processi verbali redatti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

Art. 6.

(Tentativo di conciliazione delle controversie)

1. All'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Integrato il contraddittorio a norma del primo comma, il giudice, alla prima udienza, ordina la comparizione personale delle parti al fine di interrogarle liberamente e di tentare la conciliazione della controversia. Qualora la conciliazione non riesca devono essere specificati, nel verbale, l'ammontare delle richieste del danneggiato e quello delle offerte dell'assicuratore nonché i motivi che hanno impedito la conciliazione.

Nella stessa udienza le parti espongono i mezzi di prova di cui intendono avvalersi, compresi gli eventuali accertamenti tecnici. Su istanza di parte il giudice deve, nella stessa udienza e in ogni stato del giudizio, disporre con ordinanza il pagamento di somme non contestate».

Art. 7.

(Pluralità di danneggiati)

1. All'articolo 27 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La decisione sulle domande giudiziali di risarcimento proposte contro l'assicuratore o contro l'impresa designata a norma dell'articolo 20, nella ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, deve essere pronunciata nei confronti di tutte le persone danneggiate. A tale scopo il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, secondo comma, del codice di procedura civile.

L'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 possono, nella ipote-

(Segue: Nuovo testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

(Tentativo di conciliazione delle controversie)

1. *Identico:*

«*Identico.*

Nella stessa udienza le parti espongono i mezzi di prova di cui intendono avvalersi, compresi gli eventuali accertamenti tecnici. Su istanza di parte il giudice, nella stessa udienza e in ogni stato del giudizio, **dispone** con ordinanza il pagamento di somme non contestate».

Art. 5.

(Pluralità di danneggiati)

1. *Identico:*

«La decisione sulle domande giudiziali di risarcimento proposte contro l'assicuratore o contro l'impresa designata a norma dell'articolo 20, nella ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, deve essere pronunciata nei confronti di tutte le persone danneggiate **per le quali non sia già intervenuta la liquidazione del danno.** A tale scopo il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, secondo comma, del codice di procedura civile.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

si di cui al primo comma del presente articolo, depositare presso un istituto di credito le somme corrispondenti al massimale assicurato o, rispettivamente, a quello di cui all'articolo 21. Il deposito, se irrevocabile e vincolato a favore delle persone danneggiate, ha effetto liberatorio dell'obbligazione dell'assicuratore nei confronti di queste».

Art. 8.

(Diritto del danneggiato a rinunciare alle prestazioni previste da assicurazioni sociali obbligatorie)

1. All'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo le parole: «da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie», sono inserite le seguenti: «o che, avendone diritto, ne fa espressa rinuncia. L'atto di rinuncia autenticato nelle forme di legge dovrà essere comunicato, con raccomandata con avviso di ricevimento, all'istituto che gestisce l'assicurazione obbligatoria e all'assicuratore del responsabile o all'impresa designata a norma dell'articolo 20.»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «volersi surrogare nei diritti del danneggiato», sono inserite le seguenti: «che non abbia rinunciato nella forma di cui al terzo comma».

Art. 9.

(Sanzioni pecuniarie amministrative)

1. All'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il conducente di un veicolo o di un natante per il quale sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione, che circoli

(Segue: Nuovo testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

(Diritto del danneggiato a rinunciare alle prestazioni previste da assicurazioni sociali obbligatorie)

Identico.

Art. 7.

(Sanzioni pecuniarie amministrative)

Soppresso

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

senza essere munito del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il contrassegno in modo ben visibile e nel posto prescritto, è punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 150.000».

2. All'articolo 42 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il regolamento stesso potrà prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire 50.000 a lire 1 milione».

Art. 10.

(Rilascio dell'attestazione di rischio)

1. L'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:

«Il mancato rilascio da parte dell'impresa della attestazione di cui al primo comma importa l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire cinquecentomila per ogni attestazione non rilasciata. La sanzione si applica all'agente di assicurazione o ad altro intermediario ove il mancato rilascio sia ad essi attribuibile.

La competenza per la irrogazione delle sanzioni è degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"».

Art. 11.

(Consegna dell'attestazione di rischio)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con

(Segue: Nuovo testo proposto dalla Commissione)

1. *Identico.*

Art. 8.

(Rilascio dell'attestazione di rischio)

Identico.

Art. 9.

(Consegna dell'attestazione di rischio)

1. *Identico:*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. L'impresa che, nel caso di cui all'articolo 2, secondo comma, non avendo ricevuto dal contraente l'attestazione ivi prevista, stipuli un contratto con clausola che preveda, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, deve assegnare il contratto alla classe di merito più elevata e richiedere il relativo premio. L'impresa che non ottempera a tale obbligo è soggetta al pagamento di una sanzione pecuniaria di lire cinquecentomila per ogni violazione.

2. La sanzione di cui al comma 1 è comminata all'agente di assicurazione o ad altro intermediario che abbia acquisito il contratto agendo quale rappresentante dell'impresa.

3. Per l'irrogazione della sanzione si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2».

Art. 12.

(Offerta di risarcimento per i danni alla persona)

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. In caso di sinistro che abbia causato danni alla persona, diversi da quelli previsti nell'articolo 3, secondo comma, il danneggiato, presentata richiesta di risarcimento all'assicuratore secondo le modalità indicate nello stesso articolo 3, primo comma, deve comunicare a quest'ultimo, fornendo la relativa documentazione, la durata dell'inabilità temporanea, l'entità dell'inabilità permanente, l'età, l'attività di lavoro ed il relativo reddito netto, propri

(Segue: Nuovo testo proposto dalla Commissione)

«Art. 2-bis. - 1. Identico.

2. La sanzione di cui al comma 1 è comminata all'agente di assicurazione **che, avendo acquisito il contratto quale rappresentante dell'impresa, sia responsabile dell'inottemperanza.**

3. Identico».

Art. 10.

(Offerta di risarcimento per i danni alla persona)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

ovvero della persona deceduta in caso di sinistro mortale, il numero e la qualità degli aventi diritto al risarcimento. La richiesta di risarcimento deve essere corredata da una dichiarazione che attesti che il danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di enti gestori di assicurazioni sociali ovvero che a tale diritto ha rinunciato nelle forme previste dall'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

2. Il danneggiato è tenuto a consentire gli accertamenti, i controlli e le verifiche che siano richiesti dall'assicuratore.

3. L'assicuratore, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 1, deve comunicare al danneggiato la somma offerta per il risarcimento ovvero indicare i motivi per i quali ritiene di non fare alcuna offerta.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione di tale dichiarazione.

5. Se il danneggiato dichiara di non accettare la somma offerta l'assicuratore, entro quindici giorni dalla ricezione della dichiarazione, deve corrispondere la somma stessa al danneggiato. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

6. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'assicuratore è tenuto a corrispondere la somma offerta nelle forme e con le modalità di cui al comma 5.

7. L'inosservanza, da parte dell'assicuratore, dei termini prescritti nel presente articolo comporta, oltre al pagamento degli interessi e al risarcimento di eventuali danni, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in una misura compresa tra la somma di lire cinquecentomila e quella di lire cinque milioni.

8. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 3».

(Segue: Nuovo testo proposto dalla Commissione)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

Art. 13.

(Obbligo di presenza del servizio di liquidazione dei sinistri su tutto il territorio nazionale)

1. L'ISVAP, qualora accerti gravi disfunzioni nell'attività di liquidazione dei sinistri da parte di una impresa e tali disfunzioni siano dovute alla mancanza di idonee strutture di liquidazione in determinate aree territoriali, può chiedere all'impresa, assegnando un congruo termine, di integrare la struttura di liquidazione in tali aree e, in caso di inosservanza, imporre alla stessa di aderire a consorzi o, in alternativa, di delegare la gestione del servizio ad altra impresa che abbia idonee strutture.

2. Ove l'impresa non ottemperi, l'ISVAP può proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Art. 14.

(Relazione annuale dell'impresa di assicurazione sullo stato del servizio dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e sul servizio di liquidazione dei sinistri)

1. Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a presentare ogni anno, entro il 15 ottobre, all'ISVAP, una relazione sullo stato del servizio della predetta assicurazione, nonché sul servizio di liquidazione dei sinistri.

2. Le relazioni di cui al comma 1 devono essere redatte sulla base di uno schema predisposto dall'ISVAP.

(Segue: Nuovo testo proposto dalla Commissione)

Art. 11.

(Obbligo di presenza del servizio di liquidazione dei sinistri su tutto il territorio nazionale)

Identico.

Art. 12.

(Relazione annuale dell'impresa di assicurazione sullo stato del servizio dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e sul servizio di liquidazione dei sinistri)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

Art. 15.

(Facoltà di chiedere la conversione del risarcimento in rendita vitalizia)

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo a motore o di un natante che abbia riportato una invalidità permanente, o gli aventi causa in caso di decesso, possono chiedere che il capitale loro spettante a titolo di risarcimento venga versato, in esenzione dall'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, ad una impresa di assicurazione esercente il ramo vita da essi indicata per la costituzione in loro favore di una rendita vitalizia rivalutabile.

2. La prescelta impresa di assicurazione esercente il ramo vita non deve alcun compenso a titolo di intermediazione nei confronti dell'assicuratore tenuto al risarcimento del danno e stipula il contratto di rendita sulla base di un premio unico senza caricamenti per oneri provvigionali.

Art. 16.

(Comitato tecnico per la determinazione dei tempi e del costo orario delle riparazioni dei veicoli a motore)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un comitato tecnico con il compito di determinare con valore di riferimento il costo orario ed i tempi delle riparazioni dei veicoli a motore per zone geografiche e per imprese di riparazione aventi caratteristiche omogenee.

2. Il comitato è formato da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, da un rappresentante dell'ISVAP, da due rappresentanti delle associazioni dei riparatori dei veicoli, da un rappresentante dell'Automobile club d'Italia, da due rappresentanti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicura-

(Segue: Nuovo testo proposto dalla Commissione)

Art. 13.

(Facoltà di chiedere la conversione del risarcimento in rendita vitalizia)

Identico.

Art. 14.

(Comitato tecnico per la determinazione dei tempi e del costo orario delle riparazioni dei veicoli a motore)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo rinviato dal Presidente della Repubblica*)

zione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, da due rappresentanti degli assicurati e da tre esperti. La nomina dei rappresentanti degli assicurati è effettuata dalle associazioni dei consumatori presenti, tramite i propri rappresentanti, nella Commissione centrale prezzi.

3. Per ciascuno dei suddetti membri è previsto un membro supplente.

4. Il comitato rimane in carica tre anni ed è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto si provvede alla designazione del presidente.

5. Le decisioni del comitato sono rese pubbliche e comunicate a tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 17.

(Obbligo di indicare separatamente i compensi professionali nelle quietanze di liquidazione del danno)

1. Nelle quietanze di liquidazione del danno le imprese devono indicare separatamente l'importo degli eventuali compensi dovuti a professionisti intervenuti per conto del danneggiato nella liquidazione del danno.

2. L'impresa, ove abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato indicando l'importo corrisposto.

Art. 18.

(Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale)

1. L'Ispettorato generale per la circolazione e il traffico costituito presso il

(Segue: *Nuovo testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità, emolumento o rimborso spese.

Art. 15.

(Obbligo di indicare separatamente i compensi professionali nelle quietanze di liquidazione del danno)

Identico.

Art. 16.

(Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

Ministero dei lavori pubblici, oltre a svolgere le funzioni ad esso attribuite ai sensi della normativa vigente, ha il compito di svolgere ricerche e sperimentazioni nel settore della prevenzione degli incidenti stradali e di proporre l'adozione delle misure di sicurezza ritenute necessarie.

2. L'Ispettorato coordina le attività di competenza delle singole amministrazioni volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale, anche per quanto concerne la sicurezza dei veicoli a motore e della rete viaria, l'educazione stradale e il controllo delle condizioni psico-fisiche dei conducenti.

3. L'Ispettorato esprime pareri sugli schemi dei disegni di legge e dei regolamenti concernenti le materie di cui al comma 2.

4. L'Ispettorato presenta al Parlamento, a scadenza biennale, una relazione sullo stato di sicurezza della circolazione stradale nonché sullo stato di avanzamento delle ricerche e delle sperimentazioni nel settore della prevenzione degli incidenti stradali e dell'educazione stradale.

Art. 19.

(Criteri per la liquidazione del danno)

1. Il risarcimento del danno provocato dalla lesione alla integrità psico-fisica spetta indipendentemente dalla incidenza della lesione sulla capacità di produrre reddito.

2. Il risarcimento della sofferenza personale, nonché del turbamento dell'animo per la violazione della sfera degli affetti, è dovuto senza che possa essere opposta la carenza del presupposto rappresentato dal compimento di un reato, ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, o dell'espressa previsione in altre leggi ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.

(Segue: Nuovo testo proposto dalla Commissione)

Art. 17.

(Criteri per la liquidazione del danno)

1. Il risarcimento del danno provocato dalla lesione alla integrità psico-fisica spetta indipendentemente dalla incidenza della lesione sulla capacità di produrre reddito. **Esso è previsto e determinato sulla base dei criteri dell'allegato B alla presente legge, fermo il disposto dell'articolo 1226 del codice civile.**

2. Il risarcimento della sofferenza personale, nonché del turbamento dell'animo per la violazione della sfera degli affetti, è **previsto e determinato nell'allegato C alla presente legge**, senza che possa essere opposta la carenza del presupposto **del reato**, ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, o dell'espressa previsione in altre leggi **di cui all'articolo 2059 del codice civile.**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

3. I criteri per la liquidazione dei danni di cui ai commi 1 e 2, nonché dei danni da morte, da inabilità temporanea e per le spese borsuali saranno determinati, entro il 1° dicembre 1993, sulla base di tabelle predisposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanare sentito l'ISVAP e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni.

4. Il giudice può tuttavia procedere alla liquidazione del danno in via equitativa qualora il risarcimento derivante dall'applicazione dei criteri indicati al comma 3 non risulti adeguato, avuto riguardo alle particolari caratteristiche oggettive e soggettive del caso concreto.

Art. 20.

(Convivente di fatto)

1. Nel caso di lesioni mortali il risarcimento del danno patrimoniale e morale

(Segue: Nuovo testo proposto dalla Commissione)

3. I criteri per la liquidazione dei danni da morte, da inabilità temporanea **nonché per spese borsuali sono previsti e determinati, rispettivamente, negli allegati A, D ed E alla presente legge.**

4. La quantificazione delle misure di risarcimento dei danni di cui ai commi 1 e 2, nonché dei danni da morte, da inabilità temporanea e per le spese borsuali, in applicazione ai criteri di cui agli allegati A, B, C, D ed E alla presente legge, sarà determinata entro il 31 dicembre 1993, sulla base di tabelle approvate, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato. Sullo schema di decreto deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ai fini della quantificazione della misura del risarcimento del danno spettante agli aventi diritto, dovrà farsi riferimento all'ammontare della pensione sociale minima in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del sinistro.

5. Il giudice può tuttavia procedere alla liquidazione del danno in via equitativa qualora il risarcimento derivante dall'applicazione dei criteri di cui al presente articolo non risulti adeguato, avuto riguardo alle **comprovate** particolari caratteristiche oggettive e soggettive del caso concreto.

Art. 18.

(Convivente di fatto)

1. Nel caso di lesioni mortali il risarcimento del danno patrimoniale e morale

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

compete anche al convivente della vittima che dimostri la sussistenza dei requisiti dell'unione e comunanza di vita, **del mutuo affetto** e della reciproca assistenza morale e materiale, per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 21.

(Danno morale ai familiari)

1. Nel caso di lesioni comportanti gravissime alterazioni anatomiche, perdita dell'uso di organi o perdita di funzioni essenziali, il diritto al risarcimento del danno morale compete anche al coniuge non legalmente separato ovvero ai figli o ai genitori del danneggiato con lui conviventi.

2. Il diritto al risarcimento di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti di cui all'articolo 20.

Art. 22.

(Modalità per la determinazione e il pagamento del contributo di vigilanza e relative sanzioni)

1. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le altre imprese ed enti obbligati al pagamento del contributo stesso, ivi comprese le società che esercitano soltanto la riassicurazione, debbono, entro il 31 maggio di ciascun anno, presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato denuncia dell'ammontare dei premi incassati nell'anno precedente.

2. Sulla base della denuncia di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede alla determinazione dell'ammontare del contributo e ne dà comunicazione ai singoli enti.

(Segue: Nuovo testo proposto dalla Commissione)

compete, **oltre agli aventi diritto**, anche al convivente della vittima che dimostri la sussistenza dei requisiti dell'unione e comunanza di vita, e della reciproca assistenza morale e materiale, per un periodo non inferiore a **tre anni**.

Art. 19.

(Danno morale ai familiari)

1. *Identico.*

2. Il diritto al risarcimento di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti di cui all'articolo 18.

Art. 20.

(Modalità per la determinazione e il pagamento del contributo di vigilanza e relative sanzioni)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

ed al Ministero del tesoro, il quale provvede alla riscossione dello stesso.

3. Qualora la denuncia dei premi incassati non venga presentata entro il prescritto termine, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento dell'ammontare del contributo dovuto. La sanzione è raddoppiata ove il ritardo superi i sessanta giorni.

4. Il pagamento del contributo deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministero del tesoro. Decorso tale termine, si applica la sanzione prevista dal comma 3 e sulla somma non versata sono dovuti gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto.

Art. 23.

(Obbligo di costituire la riserva dei premi per i rischi in corso)

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Le imprese hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano la riserva dei premi per i rischi che sono in corso alla fine di ogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e quello delle annualità dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri. La riserva deve essere determinata sulla base dei premi lordi, dedotte soltanto le spese di acquisizione e le imposte e tasse a carico degli assicurati. Per i contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ai fini del calcolo della riserva dei premi, è deducibile, tenuto conto dei premi incassati, il contributo di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e successive modificazioni. In caso di ammortamento delle

(Segue: Nuovo testo proposto dalla Commissione)

Art. 21.

(Obbligo di costituire la riserva dei premi per i rischi in corso)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

provvigioni corrisposte per l'acquisizione dei contratti di durata poliennale, è deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio».

Art. 24.

(Norme regolamentari)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le disposizioni necessarie per adeguare le norme regolamentari approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45.

Art. 25.

(Obblighi delle imprese nei confronti degli assicurati)

1. Le imprese sono tenute ad evidenziare nel documento di polizza relativo alla responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, qualora nel documento stesso sia compresa la garanzia contro l'incendio e il furto del veicolo o del natante, la facoltà dell'assicurato di richiedere in sede di rinnovo annuale del contratto la riduzione del valore assicurato per la stessa garanzia contro l'incendio e il furto.

2. L'inosservanza, da parte dell'assicuratore, delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura di lire cinquecentomila per ogni violazione accertata.

(Segue: Nuovo testo proposto dalla Commissione)

Art. 22.

(Norme regolamentari)

Identico.

Art. 23.

(Obblighi delle imprese nei confronti degli assicurati)

1. Le imprese sono tenute ad evidenziare nel documento di polizza relativo alla responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, qualora nel documento stesso sia compresa la garanzia contro l'incendio e il furto del veicolo o del natante, la facoltà dell'assicurato di richiedere in sede di rinnovo annuale del contratto la riduzione del valore assicurato per la stessa garanzia contro l'incendio e il furto, **in relazione al valore commerciale del veicolo o del natante.**

2. *Identico.*

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

Art. 26.

(Agevolazioni tributarie a favore delle imprese di assicurazione per combattere il fenomeno della criminalità)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis) le prestazioni di servizi rese ad imprese di assicurazione da consorzi o società consortili, costituiti da imprese di assicurazione per l'esercizio delle attività inerenti la gestione e la liquidazione dei sinistri e ubicati nel territorio delle province investite dal fenomeno della criminalità, individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno;».

(Segue: Nuovo testo proposto dalla Commissione)

Soppresso

Art. 24.

(Determinazione dei limiti dei compensi provvigionali)

1. Al fine di garantire la qualità del servizio da prestarsi obbligatoriamente da parte degli agenti di assicurazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'avvalersi della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, e limitatamente alla determinazione dei limiti dei compensi provvigionali da corrispondere agli agenti di assicurazione, terrà conto degli effettivi compiti svolti e dei relativi oneri sostenuti dagli stessi nella prestazione del servizio, sentite le associazioni delle imprese di assicurazione e degli stessi agenti, maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al numero delle imprese e degli iscritti associati.

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

Art. 27.

(Disposizioni transitorie)

1. La prima tariffa dei premi relativa all'assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti formata in base all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, dovrà avere applicazione dal 1° dicembre 1992 al 30 novembre 1993.

2. La tariffa dei premi per la responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti che sarà approvata dal Comitato interministeriale dei prezzi con decorrenza dal 1° maggio 1992 avrà validità fino al 30 novembre 1992.

3. Con il decreto con il quale vengono determinati i caricamenti sono fissati i limiti minimi per singole voci del caricamento da applicare alle tariffe per il periodo dal 1° maggio 1992 al 30 novembre 1992, tenuto conto delle fasce territoriali e sentite le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative.

(Segue: Nuovo testo proposto dalla Commissione)

Soppresso

Art. 25.

(Emanazione di un testo unico)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 49/92/CEE del 18 giugno 1992, del Consiglio, un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Art. 26.

(Prescrizione del diritto al risarcimento del danno)

1. Al secondo comma dell'articolo 2947 del codice civile, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

Art. 28.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.
2. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° dicembre 1995.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1° dicembre 1992.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano a decorrere dal 1° maggio 1992.

(Segue: Nuovo testo proposto dalla Commissione)

Soppresso

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

(Segue: Nuovo testo proposto dalla Commissione)

ALLEGATO A
(Articolo 17, comma 3)

Caso di morte

In caso di morte compete, secondo documentazione e ricevute:

- a) il rimborso delle spese funerarie;
- b) l'eventuale risarcimento per inabilità temporanea per il periodo intercorrente fra il giorno di accadimento del sinistro e quello del decesso, così come stabilito all'allegato B ed all'allegato D;
- c) un risarcimento, a titolo di danno morale, pari ad un valore multiplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, a favore del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché a favore di fratelli e sorelle. I predetti importi sono raddoppiati nel caso di convivenza dei superstiti con la vittima deceduta;
- d) un risarcimento del danno economico, calcolato sulla base del reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

ALLEGATO B
(Articolo 17, comma 1)

Lesione dell'integrità psico-fisica

La liquidazione del danno si effettua sulla base dei criteri seguenti:

- a) a titolo di danno temporaneo compete una indennità giornaliera pari a un valore multiplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, diviso per trecentosessantacinque;
- b) a titolo di danno permanente compete un risarcimento da calcolare sulla base di un valore multiplo dell'ammontare annuo della pensione sociale per ogni punto e per singoli scaglioni di invalidità permanente.

Il coefficiente di età, differenziato in base al sesso, sarà desunto dai dati dell'ultimo censimento, tenuto presente il tasso del 5 per cento.

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

(Segue: Nuovo testo proposto dalla Commissione)

ALLEGATO C

(Articolo 17, comma 2)

Danno morale

itolo di danno morale competono i seguenti risarcimenti:

- a) per ogni giorno di ricovero ospedaliero: un valore multiplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, diviso per trecentosessantacinque;
- b) per intervento chirurgico: una percentuale dell'ammontare annuo della pensione sociale, differenziata per piccolo, medio o grande intervento;
- c) per la sofferenza conseguente ad invalidità permanente: un valore multiplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, differenziato per lieve, media, grave o gravissima invalidità permanente.

ALLEGATO D

(Articolo 17, comma 3)

Inabilità temporanea

A titolo di inabilità temporanea compete:

- a) ai lavoratori dipendenti: una indennità giornaliera sulla base della differenza fra la retribuzione media giornaliera continuamente percepita nei tre mesi precedenti il sinistro e l'eventuale minore retribuzione media effettivamente percepita, calcolate entrambe al netto delle imposte e dei contributi posti a carico del lavoratore, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- b) ai lavoratori autonomi: una indennità giornaliera sulla base del reddito netto da lavoro dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'ultimo anno, diviso per duecento-quaranta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- c) ai disoccupati che abbiano superato la maggiore età e alle persone dedite prevalentemente ad attività domestiche: una indennità giornaliera pari a un valore multiplo dell'ammontare annuo della pensione sociale diviso per trecentosessantacinque, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

(Segue: Nuovo testo proposto dalla Commissione)

ALLEGATO E

(Articolo 17, comma 3)

Spese borsuali

È ammesso il rimborso delle spese seguenti:

- a) per cura e riabilitazione;**
- b) per assistenza personale continuata, in misura corrispondente ad un valore multiplo dell'ammontare annuo della pensione sociale;**
- c) extra sanitarie, corrispondenti a una quota percentuale dell'ammontare annuo della pensione sociale per ogni mese o frazione di mese di inabilità temporanea totale;**
- d) per certificazioni medico-legali, in misura corrispondente, nel massimo, a una quota percentuale dell'ammontare annuo della pensione sociale;**
- e) scolastiche, per dimostrata perdita, in conseguenza del sinistro, dell'anno di studi in corso.**

Le spese di cui alle lettere a), b), c) e d) dovranno essere comprovate attraverso esibizione di documentazioni e ricevute.